

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2144/90 DEL CONSIGLIO

del 16 luglio 1990

relativo all'applicazione della decisione n. 3/90 del comitato misto CEE—Austria che modifica il protocollo n. 3 relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria <sup>(1)</sup>, firmato il 22 luglio 1972, è entrato in vigore il 1° gennaio 1973;

considerando che in virtù dell'articolo 28 del protocollo n. 3 che è relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa e che costituisce parte integrante del suddetto accordo, il comitato misto ha adottato la decisione n. 3/90 che modifica il protocollo precitato;

considerando che bisogna applicare questa decisione nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:•

*Articolo 1*

La decisione n. 3/90 del comitato misto CEE—Austria è applicabile nella Comunità.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 1990.

Per il Consiglio  
Il Presidente  
G. DE MICHELIS

(1) GU n. L 300 del 31. 12. 1972, pag. 2.